

Condizioni generali

1 Campo di applicazione

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le prestazioni sotto forma di consulenza, project management, redazione di perizie e altre attività di **vikuna ag** per i propri clienti nella misura in cui, nel singolo caso, la legge non prescriba obbligatoriamente qualcosa di diverso (in particolare in relazione all'esecuzione di attività di verifica previste per legge) o le parti non concordino espressamente altro per iscritto.

2 Contenuto generale del contratto

- 2.1 Sono oggetto del contratto le attività concordate nello specifico e che vikuna ag è tenuta a eseguire e non la garanzia per l'eventuale verificarsi di determinate conseguenze economiche o di altro genere. Per tale ragione, nonostante la cessione di determinati risultati di lavoro, vikuna ag non può fornire dichiarazioni sotto forma di aspettative, previsioni o raccomandazioni circa una garanzia nell'eventualità si verificano determinate circostanze.
- 2.2 I termini indicati sono da intendersi come direttive di massima tranne nel caso in cui siano espressamente concordati come garanzie vincolanti.
- 2.3 Le perizie, le prese di posizione, le presentazioni e simili sono vincolanti solo a partire dall'apposizione di una firma giuridicamente valida. Per altri risultati di lavoro occorre fissare in maniera analoga il carattere vincolante in un relativo scritto. Le relazioni intermedie e i risultati di lavoro parziali il cui carattere di bozza viene espressamente definito tale o può essere dedotto dalle circostanze possono differire notevolmente dal risultato definitivo e non sono pertanto vincolanti.
- 2.4 vikuna ag può ricorrere a terzi per la fornitura delle proprie prestazioni. Le variazioni a posteriori del contenuto delle prestazioni sono soggette a un corretto adeguamento dell'onorario concordato.

3 Collaborazione del cliente

I clienti sono tenuti a far pervenire puntualmente a vikuna ag tutte le informazioni e i documenti necessari per la regolare fornitura delle prestazioni senza che sia necessario farne richiesta. vikuna ag deve poter partire dal presupposto che i documenti lasciati e le informazioni fornite nonché le istruzioni impartite siano corretti e completi.

4 Scambio di informazioni

- 4.1 Le parti si impegnano a mantenere il riserbo in merito a tutte le informazioni confidenziali di cui vengono a conoscenza in occasione o in relazione alla ricezione o alla fornitura delle prestazioni nel quadro dello svolgimento del rapporto contrattuale. Sono da intendersi confidenziali tutti i dati relativi a fatti, metodi e conoscenze che, perlomeno nella loro applicazione concreta, non sono generalmente noti né di pubblico accesso nel quadro dello svolgimento del rapporto contrattuale. È esclusa la trasmissione di informazioni confidenziali per la necessaria tutela di fondate questioni personali nella misura in cui i terzi in questione siano soggetti a un equivalente obbligo di riservatezza. L'obbligo di riservatezza sussiste anche oltre la cessazione del rapporto contrattuale. Il

presente accordo non impedisce a vikuna ag di eseguire ordini simili o analoghi per altri clienti sempre mantenendo la necessaria riservatezza.

- 4.2 Per la comunicazione nel quadro dello svolgimento del rapporto contrattuale, le parti possono servirsi di mezzi elettronici quali telefono, fax ed e-mail. Nella trasmissione elettronica, i dati possono essere intercettati, distrutti, manipolati o condizionati in altro modo negativo nonché andare persi per altre ragioni e giungere in ritardo o in maniera incompleta. Ogni parte è pertanto tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità adeguate precauzioni per garantire una trasmissione o ricezione perfetta nonché l'individuazione di elementi incompleti in termini tecnici o contenutistici.
- 4.3 vikuna ag può elaborare a livello informatico o fare elaborare a terzi le informazioni di cui giunge a conoscenza, in particolare i dati personali dei clienti. Le informazioni diventano così accessibili anche per persone che, nel quadro del processo di elaborazione, assumono funzioni di assistenza al sistema e controllo. vikuna ag garantisce che le rispettive persone siano anch'esse soggette all'obbligo di riservatezza.

5 Diritti di protezione e d'uso

- 5.1 Tutti i diritti di protezione, ad esempio i diritti relativi ai beni immateriali e alle licenze, relativi ai documenti, prodotti o altri risultati di lavoro generati da vikuna ag nel quadro dello svolgimento del rapporto contrattuale nonché il know-how sviluppato o impiegato spettano unicamente a vikuna ag nonostante una collaborazione tra vikuna ag e il cliente.
- 5.2 vikuna ag concede di volta in volta al cliente un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile per l'esclusivo uso personale a lungo termine dei documenti, prodotti e altri risultati di lavoro lasciati, compreso il relativo know-how.
- 5.3 La trasmissione di documenti, prodotti e altri risultati di lavoro o di parti degli stessi nonché di singole dichiarazioni professionali a terzi da parte del cliente è consentita solo tramite l'esplicito consenso scritto di vikuna ag.
- 5.4 Il cliente omette eventuali modifiche ai documenti lasciati da vikuna ag, in particolare per quanto riguarda la relazione obbligatoria. Lo stesso vale per i prodotti e altri risultati di lavoro nella misura in cui lo scopo non consiste propriamente in un'ulteriore elaborazione da parte del cliente.
- 5.5 Un riferimento al rapporto contrattuale in essere tra le parti, in particolare nel quadro della pubblicità o a titolo di referenza, è consentito solo con il reciproco consenso delle due parti.

6 Onorari e spese

- 6.1 In assenza di una chiara definizione, l'onorario della società di consulenza deve essere definito sulla base delle raccomandazioni della camera fiduciaria svizzera.
- 6.2 Oltre che all'onorario, vikuna ag ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute e di onorari di terzi. Se vikuna ag ricorre a terzi per la fornitura delle proprie prestazioni, il cliente si impegna, su richiesta, a compensare direttamente gli onorari dovuti ed eventuali spese sostenute dai terzi in questione e a esonerare vikuna ag dagli obblighi assunti.

- 6.3 I preventivi si basano su stime dell'estensione delle attività necessariamente generate e vengono compilati sulla base dei dati indicati dal cliente. Non sono pertanto vincolanti per il calcolo definitivo dell'onorario. I preventivi e altre indicazioni di onorari e spese si intendono IVA esclusa.
- 6.4 vikuna ag può esigere anticipi adeguati su onorari e spese nonché emettere fatture parziali singole o regolari per attività già fornite e spese sostenute. Nel caso esiga un anticipo o emetta una fattura parziale, essa può vincolare la fornitura di ulteriori attività al pagamento totale degli importi richiesti.
- 6.5 Le fatture per onorari e i conti spesa devono essere saldati sul conto indicato da vikuna ag entro 30 giorni.

7 Responsabilità

vikuna ag risponde per una violazione intenzionale o grave dei propri obblighi. Per la violazione grave dei propri obblighi, la responsabilità, purché legalmente contemplata, è limitata al massimo a tre volte l'onorario dell'ordine in questione.

8 Garanzia

Se la realizzazione di un'opera è stata concordata ai sensi dell'art. 363 CO, il cliente ha diritto alla correzione di eventuali difetti da parte di vikuna ag. Qualora l'opera non ne risulti comunque migliorata, il cliente può esigere una riduzione o il recesso dal contratto. Se vi sono inoltre pretese di risarcimento danni, si applica la cifra 7.

9 Risoluzione del contratto e relative conseguenze

- 9.1 Il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento per iscritto con effetto immediato oppure regolarmente, allo scadere di una determinata data.
- 9.2 In caso di disdetta ordinaria del contratto, il cliente è tenuto a corrispondere le prestazioni fornite sino alla cessazione del contratto sulla base dell'effettivo dispendio di ore e delle tariffe orarie di volta in volta in vigore più le spese sostenute. Il cliente è inoltre tenuto a indennizzare completamente vikuna ag.
- 9.3 Se la disdetta ordinaria viene effettuata entro un termine inopportuno, la parte che dà disdetta è tenuta a rimborsare il danno che ne deriva all'altra parte, eventualmente in aggiunta all'onorario richiesto sulla base dell'effettivo dispendio di ore e delle tariffe orarie che si applicano di volta in volta oltre alle spese sostenute.
- 9.4 In caso di disdetta straordinaria in seguito al comportamento non conforme ai termini del contratto di una parte, questa è tenuta a rimborsare all'altra parte il danno che la disdetta le provoca, eventualmente, in aggiunta all'onorario sulla base dell'effettivo dispendio di ore e delle tariffe orarie di volta in volta in vigore più le spese sostenute.

10 Informazioni generali

- 10.1 Il presente contratto sottostà al diritto svizzero.
- 10.2 Unico foro competente per qualsiasi controversia risultante dal presente contratto è il tribunale di competenza del luogo in cui vikuna ag ha sede a condizione che non sia unico responsabile un altro tribunale in base a disposizioni giuridiche vincolanti.